

5° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO

CAMPIONATO ITALIANO TERRA STORICO

Data: 16.07.2023 Ora: 22.45
Oggetto: Decisione 2 CC.SS. N° Documento: 2.3

Da: Collegio dei Commissari Sportivi
A: 215 MATT EDWARDS LLOYD

A: Direttore di gara, Tutti i Concorrenti/Conduuttori, Ufficiali di Gara

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il reclamo dal concorrente n. 215 **MATT EDWARDS LLOYD**, avendo convocato e ascoltato il concorrente **MATT EDWARDS LLOYD**, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° 215 Concorrente MATT EDWARDS LLOYD

Data e ora 16-7-2023 ore 22:45

Sessione: PROVA Speciale n. 6 COLONDELLO2

Fatto: il Concorrente ha preso il via alle ore 15:13 e non alle 15:10 per motivi ascrivibili all'equipaggio (penalità allo START)

Violazione: art. 21 lettera K NG Rally Autostoriche

Visti gli articoli di riferimento: RSN 2021 – Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi), Art 89 (obblighi particolari dei conduuttori), Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) Regolamento di Settore NG Rally Autostoriche

Decisione:

- 1) il reclamo risulta ammissibile.
- 2) il reclamo viene respinto in quanto la penalità applicata è quella stabilita dall' art. 21 lettera K NG Rally Autostoriche
- 3) Si dispone di incamerare la tassa di reclamo del concorrente reclamante (€ 350,00).

Motivazione: il Concorrente ha preso il via alle ore 15:13 e non alle 15:10 per motivi ascrivibili all'equipaggio, il Concorrente regolarmente convocato alle ore 22:30 presso la direzione gara, in merito al reclamo presentato, dichiara che: non era possibile raggiungere, sorpassare le vetture presenti nel tratto di strada fra CO 6 e Start PS 6 in quanto la strada risultava particolarmente stretta. Chiede pertanto ai Commissari Sportivi di valutare il caso specifico.

I Commissari Sportivi, nello svolgere la propria istruttoria hanno avuto modo di acquisire le seguenti informazioni:

- Sentito il Cronometrista in servizio al CO6, il quale in riferimento al fatto specifico, chiarisce che il 2 conduuttore della vettura n. 215, a causa della fila in prossimità della zona controllo, si recava a piedi per far registrare il proprio orario di transito al CO 6 senza penalità. Operazione avvenuta anche per gli altri equipaggi nelle circostanze che come di prassi si creano nel momento in cui la gara subisce un ritardo (ovvero file al CO); il cronometrista specifica inoltre che superato il controllo orario, le vetture si riposizionavano secondo l'ordine di partenza stabilito dopo la classifica provvisoria dopo la PS3.
- Visto il rapporto del Capo Prova in servizio in prossimità della linea di partenza nel quale chiarisce che ci sarebbe stato lo spazio per potersi portare allo start oltrepassando le altre vetture che erano davanti.

- Visto il rapporto del direttore di gara il quale precisa quanto segue:
 - Alle ore 15:08, sempre via radio, è stata data istruzione allo start di fare partire la vettura 215, ovvero prima vettura del 5° Rally Storico del Medio Adriatico, alle ore 15:10.
 - Alle 15:09 è arrivata comunicazione dallo start alla Direzione Gara, sempre via radio, che la prova speciale non sarebbe partita con la vettura 215 in quanto la stessa non era presente sulla linea di start.
 - La direzione Gara ha comunicato allo start di procedere con le partenze delle vetture nell'ordine in cui le stesse si sarebbero presentate sulla linea di partenza.
 - La vettura 215 si è presentata sulla linea di start per prendere la partenza alle ore 15:13.
 - Poiché la vettura 215 non era a disposizione per la partenza all'orario prestabilito (oltretutto differito in ritardo rispetto all'orario a cui originariamente sarebbe dovuta partire), è stato applicato l'Art.21 lettera k della NG Rally Auto Storiche che, in caso di ritardo nella partenza per motivo ascrivibile all'equipaggio, prevede una penalità di 1' primo per ogni minuto o frazione di minuto di ritardo nella partenza.

Sulla base delle informazioni acquisite, quali i chiarimenti ricevuti dal cronometrista, dal capo prova e dal Direttore di gara, i Commissari sportivi ritengono che l'equipaggio superato il CO avrebbe dovuto adoperarsi per mettersi a disposizione dell'ufficiale di gara per prendere la partenza all'orario previsto. (effettuando eventuali manovre di sorpasso dove la strada lo permetteva come testimoniato dall'ufficiale di gara presente)

I commissari sportivi precisano inoltre che in relazione a quanto richiesto nel reclamo presentato, nel quale si richiede l'applicazione della penalità di 30 secondi in funzione dei 3 minuti di ritardo accumulati allo start della PS, detta penalità nel caso di specie non può essere applicata in quanto la penalità di 10 secondi viene applicata nel caso di ritardi accumulati in corrispondenza dei controlli orari, mentre per le penalità di ritardo allo start (per motivi ascrivibili all'equipaggio) corrisponde ad un minuto per ogni minuto di ritardo in applicazione all'Art.21 lettera k della NG Rally Auto Storiche

Per questi motivi, l'equipaggio è stato ritenuto responsabile della penalizzazione in tempo assegnata dal direttore di gara.

I Concorrenti sono informati che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I COMMISSARI SPORTIVI

Alessandro FANELLI
Presidente

Daniele MAZZABUFI

Luigi TONELLI

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. <u>2</u> dei Commissari Sportivi:		
Data: <u>16/07/23</u>	Ora: <u>22:35</u>	Firma: <u>[Signature]</u>

Pubblicata all'albo di gara il 16.07.2023 alle ore 22:50